



All.to 1 alla determinazione DPG023/20
del 19 NOVEMBRE 2020

DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
Servizio Tutela sociale - Famiglia – DPG 023
Ufficio “Famiglia e pari opportunità”
Via Conte di Ruvo, 74 – Pescara

Avviso pubblico per Adesione
Piano degli Interventi Regionali per la Famiglia dell’anno 2020



Quadro normativo ed atti di riferimento.

Il presente Avviso è disposto in attuazione delle seguenti norme e dei provvedimenti sotto riportati:

- art. 19, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006, n. 248, istitutivo del “Fondo per le politiche della Famiglia” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali. Il Fondo per le politiche della Famiglia è disciplinato dall’art.1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e ss.mm.ii. per cui lo stanziamento dell’anno 2020, al netto delle risorse finanziarie destinate a sostenere politiche di competenza statale, è ripartito tra le Regioni con decreto del Ministro per la famiglia da adottare d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Intesa sullo schema di decreto di riparto del Fondo per le politiche della Famiglia per l’anno 2020 sancita nella seduta della Conferenza Unificata del 7 maggio 2020 (Rep. Atti 41/CU);
- D.M. 14 maggio 2020 che destina le risorse del Fondo per le politiche della Famiglia dell’anno 2020 alla realizzazione delle attività di competenza statale (art. 2) e regionale (art. 3) e ripartisce queste ultime tra le Regioni assegnando alla Regione Abruzzo la quota di € 294.000,00 (All.to 1 al D.M.);
- L.R. 2 maggio 1995, n. 95 “Provvidenze in favore della famiglia” sostenuta con risorse regionali pari ad € 400.000,00 per l’anno 2020, nell’ambito della generale programmazione delle politiche sociali di cui al vigente Piano Sociale Regionale 2016/2018.
- D.G.R n. 650/C del 27.10.2020 che, in attuazione dell’art. 3 della L.R. n.95/1995, propone al Consiglio Regionale il Piano degli interventi regionali a favore della famiglia per l’anno 2020, approvato con Deliberazione Consiliare n.38/5 del 17.11.2020.

Nell’ottica dell’integrazione, detto Piano è finanziato con risorse regionali pari ad € 400.000,00, di cui € 58.800 quale cofinanziamento prescritto dall’art.3, co. 4, del D.M. 14 maggio 2020, e con le indicate risorse statali assegnate alla Regione Abruzzo per l’importo di € 294.000,00 ponendo gli Ambiti Distrettuali Sociali come territori privilegiati a livello locale per la realizzazione degli interventi progettabili nell’ambito delle azioni individuate dal Piano.

Il presente Avviso è emanato ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, predeterminando i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti pubblici a progetti aventi rilevanza sociale.

Art.1

Azioni del Piano e dotazione finanziaria

Il Piano regionale degli interventi in favore della famiglia per il 2020 si propone di orientare, mediante specifiche azioni, l'impiego sia delle risorse regionali stanziare nel bilancio del corrente esercizio ai sensi della L.R. 2 maggio 1995, n. 95 per € 400.000,00, che delle risorse statali del Fondo per le politiche della Famiglia dell'anno 2020 ripartite con D.M. 14 maggio 2020 di assegnazione alla Regione Abruzzo del finanziamento di € 294.000,00.

La complessiva dotazione finanziaria ammontante, quindi, ad € 694.000,00 è come segue destinata:

FONDO	Risorse destinate	AZIONI del PIANO REGIONALE INTEGRATO 2020
		AZIONE 1) BUONI SERVIZIO
Fondo Nazionale 2020	€ 147.000,00	I buoni servizio sono un sostegno economico alle famiglie in condizione di fragilità socio-economica, anche solo conseguente all'epidemia da covid-19 individuabile con una perdita o con una consistente riduzione del reddito familiare, per la fruizione di servizi per la prima infanzia offerti sul territorio e rivolti a bambini di età 0 – 36 mesi.
Fondo regionale 2020 L.R.95/1995 - cofinanziamento	€ 29.400,00	
Fondo regionale 2020 L.R.95/1995	€ 53.600,00	
Totale risorse azione 1	€ 230.000,00	
		AZIONE 2) BUONI FORNITURA
Fondo Nazionale 2020	€ 147.000,00	I buoni fornitura sono un sostegno economico per l'acquisto di beni di prima necessità per bambini da 0 a 3 anni, per gestanti, per padri o madri soli con figlio/i fino a 14 anni, in situazioni di difficoltà economica o di isolamento sociale, anche solo conseguente all'epidemia da covid-19 individuabile con una perdita o con una consistente riduzione del reddito familiare.
Fondo regionale 2020 L.R.95/1995 - cofinanziamento	€ 29.400,00	
Fondo regionale 2020 L.R.95/1995	€ 53.600,00	
Totale risorse azione 2	€ 230.000,00	
		AZIONE 3) SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'
Fondo regionale 2020 L.R.95/1995	€ 234.000,00	Le diverse attività a sostegno della fragilità genitorialità si indirizzano sia alle fasce di utenza storicamente in carico ai servizi che a nuovi utenti il cui vissuto quotidiano è fortemente condizionato dall'epidemia covid-19.
Totale risorse azione 3	€ 234.000,00	
TOTALE	€ 694.000,00	



Art. 2

Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze progettuali

Gli Enti Capofila degli Ambiti Distrettuali Sociali (E.C.A.D.) della Regione Abruzzo sono i soggetti ammessi alla presentazione di istanze progettuali in adesione al presente Avviso.

Per ciascun Ambito Distrettuale Sociale, l' E.C.A.D. di riferimento può proporre una sola istanza progettuale relativamente ad una o più delle esplicitate azioni 1, 2 e/o 3 da realizzare in un arco temporale massimo di 12 mesi che decorreranno dalla data indicata nella comunicazione di avvio delle attività.

La proposta, per fronteggiare problematiche familiari con le competenze complementari di vari soggetti, può essere l'esito di una co-progettazione con:

- soggetti del terzo settore di cui all'art. 4, co. 1, del D. Lgs 3 luglio 2017, n.117 operanti in settori afferenti alle azioni indicate nel precedente articolo;
- Centri per la famiglia;
- Consulenti familiari pubblici e privati, come individuati dalla Legge del 29 luglio 1975, n. 405, nell'ambito delle competenze sociali degli stessi.

I rapporti discendenti dalla co - progettazione restano ascritti ai predetti soggetti ed all' E.C.A.D., unico titolare delle scelte progettuali, referente regionale della proposta progettuale nonché soggetto attuatore della stessa.

L' E.C.A.D. e i Comuni del relativo Ambito Distrettuale Sociale possono cofinanziare la progettazione anche mediante la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi.

Art. 3

Budget per Ambito Distrettuale Sociale

Le complessive risorse stanziare nel bilancio del corrente esercizio a finanziamento del presente Avviso sono ripartite, in coerenza con il criterio di riparto indicato dall'art. 3, co. 2, del D.M. 14 maggio 2020 (medesimo criterio del Fondo Nazionale Politiche Sociali), utilizzando i criteri dettati per le quote del Fondo sociale regionale e del Fondo nazionale per le politiche sociali destinate dal vigente Piano Sociale Regionale 2016/2018 a sostenere i Piani Distrettuali Sociali, con le risultanze di cui all'all.to 1 "Schema di Riparto delle risorse" al presente avviso, cui gli Ambiti sono invitati ad attenersi tenuto conto delle esigenze familiari espresse dal territorio.

Per contemperare i nuovi bisogni legati all'emergenza covid-19 con l'esigenza di continuità alla prosecuzione di precedenti iniziative, si precisa che:

1. nell'ambito di ciascuna azione i diversi interventi prevedibili non sono cumulabili in capo al medesimo nucleo familiare se non con integrazione di risorse proprie;
2. qualora la programmazione di ambito non contemplasse interventi riconducibili a tutte le possibili azioni o li contemplasse per un'entità di risorse finanziarie inferiore alle risorse ripartite per ciascun Ambito, la misura minima (20%) del cofinanziamento da rispettare per le azioni 1 e/o 2 deve essere proporzionale alle risorse statali che si prevede di impiegare per le medesime azioni;
3. in corso di gestione, per corrispondere adeguatamente ai bisogni, gli E.C.A.D. potranno effettuare bilanciamenti finanziari tra le distinte assegnazioni di risorse per le Azioni 1 e 2 in relazione alle risorse derivanti dal Fondo Nazionale e tra tutte le azioni per le risorse derivanti dal Fondo regionale che, comunque, dovrà trovare impiego nella misura minima del 20% delle complessive risorse nazionali assegnate per le azioni 1 e 2;

In ogni caso la Regione si riserva di riprogrammare le risorse finanziarie ripartite ma non ancora assegnate qualora si ritenesse fondamentale una reazione istituzionale di sistema a contrasto dei diversi bisogni sociali emergenti dalla crisi pandemica, anche mediante azioni mirate a contrasto della stessa, secondo la procedura indicata al successivo art.6.

Destinatari finali delle istanze progettuali devono essere i componenti della famiglia anagrafica del territorio di riferimento in condizioni di poter fruire di buoni servizio e/o forniture e/o servizi di sostegno alla genitorialità distinguendo interventi, famiglie/nuclei connessi a covid-19.

Art. 4

Modalità di presentazione delle istanze di adesione

1. La domanda di adesione e la scheda progetto, devono essere redatti secondo l'Allegato A al presente Avviso. La domanda di adesione deve essere sottoscritta/firmata digitalmente dal rappresentante legale dell' E.C.A.D. o dal Dirigente competente per materia. Detto allegato A è trasmesso, entro l' 8/12/2020, a mezzo PEC al seguente indirizzo: dpg023@pec.regione.abruzzo.it indicando nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: Avviso Piano Famiglia 2020 – Adesione.
2. La Regione non è responsabile del mancato ricevimento, da parte degli E.C.A.D. aderenti, delle comunicazioni relative alla ricevuta dell'avvenuta consegna.
3. L'invio, entro il termine previsto, di un'ulteriore istanza, annulla e sostituisce la precedente.

Art. 5

Cause di esclusione

Non sono ricevibili le istanze:

- inoltrate da soggetti diversi dagli E.C.A.D. o da E.C.A.D. per altro/i Ambito/i Distrettuale/i Sociale/i ovvero oltre il termine sopra indicato del 8/12/2020;
- redatte con contenuto difforme da quanto all'Allegato A "Domanda di adesione e scheda progetto";
- prive della sottoscrizione del rappresentante legale dell' E.C.A.D. o del Dirigente;
- incomplete

Non sono ammissibili le istanze progettuali:

- difformi dalle finalità previste dall'art. 3 del D.M. 14 maggio 2020 e/o dalla L.R. 2 maggio 1995, n. 95 (sostegno alla natalità e alla genitorialità in continuità di progetti attivi sul territorio tenuto conto dei nuovi bisogni connessi all'emergenza covid – 19) declinate nelle specifiche azioni nel precedente art. 1;

Art. 6

Procedura di verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità

Il Dirigente del Servizio competente provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro per la verifica di ricevibilità e ammissibilità delle istanze e per la validazione dei progetti sulla base dell'attinenza e conformità alle linee indicate nell'art.1. Il gruppo deve motivare eventuali esclusioni di istanze progettuali e proporre una riprogrammazione di eventuali minori risorse indicate dagli E.C.A.D. rispetto a quelle ripartite tra gli stessi attenendosi alla seguente procedura ed ai seguenti criteri:

- individuazione degli E.C.A.D. che hanno programmato interamente le risorse loro ripartite;
- riparto, tra gli E.C.A.D. individuati come sopra, delle minori risorse programmate da altri secondo il criterio stabilito al precedente art. 3 o, in alternativa, tra E.C.A.D. la cui programmazione sia ritenuta particolarmente meritevole di sostegno in funzione del maggior numero di famiglie/nuclei che si propone di raggiungere complessivamente con le diverse azioni o, ancora, a supporto di territori che hanno evidenziato specifiche criticità sociali emerse in relazione all'epidemia da covid-19.

A seguito della intervenuta validazione, da parte del gruppo di lavoro, gli esiti con l'eventuale riprogrammazione delle risorse finanziarie, sono sottoposti al competente dirigente per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse stesse agli E.C.A.D. nel limite della complessiva disponibilità di € 694.000,00



Art. 7
Termini e modalità del procedimento

Le attività previste nelle istanze progettuali devono essere avviate, e tale avvio deve essere formalmente comunicato dagli E.C.A.D. all'indirizzo dpg023@pec.regione.abruzzo.it, entro 10 giorni dalla data della notifica di avvenuta ammissione indicante il finanziamento concesso per ciascuna azione.

In caso di assegnazione di risorse finanziarie per un importo complessivo inferiore o superiore a quello indicato per ciascun ECAD/Ambito nello schema di riparto delle risorse (all.to 1 al presente avviso), la comunicazione di avvio dovrà contenere l'accettazione dell'importo assegnato.

La comunicazione di avvio delle attività deve essere corredata del Codice Unico di Progetto qualora obbligatorio per la normativa di riferimento.

La mancata comunicazione di avvio delle attività e/o di accettazione del minore o maggiore finanziamento assegnato sarà considerata rinuncia alla realizzazione delle attività progettate, salvo motivata richiesta di proroga per l'avvio che, comunque, dovrà pervenire al predetto indirizzo PEC entro 10 giorni dalla data della notifica di avvenuta ammissione a finanziamento. Le risorse liberate a seguito di detta rinuncia saranno riprogrammate dal competente Servizio Tutela sociale – Famiglia.

Dal recepimento di tutte le comunicazioni di avvio delle attività, il Servizio competente provvede con propria determinazione dirigenziale alla liquidazione, a favore degli E.C.A.D. dei relativi importi ammessi a finanziamento di ciascuna Azione.

Le attività devono essere rendicontate dall'E.C.A.D. entro 30 giorni dal termine di conclusione delle stesse, mediante determinazione dirigenziale di approvazione:

- della documentazione rappresentativa delle spese sostenute in relazione all'iniziativa progettuale;
- di relazione finale degli interventi realizzati per ciascuna Azione motivando adeguatamente dati difforni rispetto a quelli contenuti nella scheda progetto.

Qualora la spesa sostenuta sia stata inferiore al finanziamento erogato, la determinazione dirigenziale dovrà, contestualmente, provvedere alla restituzione della differenza.

Le spese sostenute per la realizzazione delle attività progettate in adesione al presente avviso non possono essere finanziate da altre risorse pubbliche o private, né da misure straordinarie previste in relazione all'emergenza epidemiologica in atto che possono, invece, integrare il budget di Ambito.

La mancata rendicontazione comporta l'avvio della procedura di recupero del finanziamento erogato e la decadenza dal beneficio, salvo proroghe concesse a fronte di giustificati motivi.

Art. 8
Controlli e Verifiche

La Regione si riserva di effettuare controlli allo scopo di assicurare efficacia e trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie del Piano integrato di interventi a favore della famiglia per l'anno 2020.

L'E.C.A.D si impegna a tal fine a:

- conservare la documentazione originale di spesa, distintamente per Azione, per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo agli interventi finanziati;
- rendere disponibili o comunque trasmettere i documenti comprovanti le spese sostenute nonché ulteriori dati utili al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento;
- ottemperare al popolamento del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS)

Art. 9
Informativa

Il presente Avviso ed i relativi allegati saranno resi disponibili sul sito istituzionale www.abruzzosociale.it ed è da intendersi pienamente ed incondizionatamente accettato con la partecipazione allo stesso.